

Schema di Convenzione per l'acquisto di abbonamenti annuali regionali Trenitalia Tper Scarl da parte del Comune di Bologna a favore dei propri dipendenti al fine di incentivare l'utilizzo del treno per la mobilità collettiva casa/lavoro 2025-2026.

TRA

TRENITALIA TPER SCARL - società consortile a responsabilità limitata - con sede legale e amministrativa in Bologna, via del Lazzaretto 16, Codice Fiscale 03553671201, capitale sociale Euro 11.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. T338078593, iscritta al R.E.A. al n. 528224, la quale interviene nel presente contratto nella persona di Alessandro Tullio nella sua qualità di Amministratore Delegato, (di seguito, per brevità, denominata "TRENITALIA TPER")

E

Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore,6 Bologna codice fiscale e partita Iva 01232710374, per il quale interviene nella presente convenzione Cleto Carlini nato ad Offida (AP), nella sua qualità di Direttore del Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche "Comune di Bologna" o il "Contraente"), che come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- TRENITALIA TPER è la Società che, a seguito dell'affidamento da parte di Ferrovie Emilia Romagna Srl, agente per conto della Regione Emilia-Romagna, eroga in forma diretta dal 01.01.2020 il servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna e i servizi autobus sostitutivi all'interno del territorio della Regione stessa ovvero nei diversi ambiti stabiliti dal contratto di servizio, secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile.
 - nell'ambito di quanto disposto con D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell'Ambiente in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, TRENITALIA TPER ha posto, tra i propri obiettivi commerciali, la disponibilità a stabilire contatti con enti e imprese per rispondere alle esigenze di mobilità sistematica dei relativi dipendenti mediante predisposizione e sottoscrizione di apposite convenzioni;
 - Comune di Bologna intende promuovere la mobilità sostenibile casa-lavoro dei propri dipendenti e, pertanto, ha manifestato a TRENITALIA TPER l'intenzione di voler procedere all'acquisto, per conto dei dipendenti medesimi, di abbonamenti TRENITALIA TPER nominativi, intestati ai singoli dipendenti, di validità annuale a tariffa regionale ovvero con applicazione della tariffa sovraregionale (di seguito anche solo "abbonamenti annuali");
 - TRENITALIA TPER è disponibile ad emettere abbonamenti annuali a favore dei dipendenti del Contraente al fine di raggiungere l'obiettivo di migliorare la mobilità sistematica casa –lavoro dei medesimi;
 - pertanto, con il presente accordo di *mobility management* (di seguito anche "Convenzione") le Parti intendono stabilire i termini e le condizioni per la vendita degli abbonamenti annuali al Contraente a favore dei dipendenti di quest'ultima;
- Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Finalità, oggetto ed impegni delle Parti

La Convenzione è espressione di un'iniziativa di *mobility management* ed è finalizzata ad incentivare, attraverso un contributo aziendale del Contraente a favore dei dipendenti, l'utilizzo sistematico del treno per la mobilità collettiva casa/lavoro, inserendosi nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 e s.m.i. in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane" emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione.

La Convenzione ha ad oggetto l'acquisto da parte del Contraente di abbonamenti annuali TRENITALIA TPER e regionali Trenitalia nominativi, intestati ai singoli dipendenti, di validità annuale. Il Contraente addebiterà ratealmente ai singoli dipendenti la quota del costo degli abbonamenti annuali a loro carico mediante trattenuta mensile in busta paga. In particolare:

- Comune di Bologna si impegna ad acquistare e consegnare al proprio personale dipendente interessato gli abbonamenti annuali TRENITALIA TPER da quest'ultima forniti;
- Comune di Bologna si impegna, inoltre, ad informare i propri dipendenti della possibilità di acquisire gli abbonamenti annuali TRENITALIA TPER con le modalità specificate nel successivo art. 3.
- TRENITALIA TPER si impegna a emettere gli abbonamenti annuali oggetto della presente Convenzione e ad accettare le modalità e le tempistiche di pagamento del corrispettivo degli abbonamenti annuali secondo quanto previsto al successivo art. 3.

Articolo 3 Richiesta degli abbonamenti annuali e modalità di pagamento

Il dipendente del Comune di Bologna interessato all'abbonamento annuale dovrà compilare il modulo di "Richiesta di rilascio di abbonamento annuale" con i dati previsti dallo stampato.

A seguito di ciò, l'emissione dell'abbonamento annuale avverrà su supporto cartaceo o in modalità elettronica su Smart Card Unica Emilia-Romagna secondo le modalità di seguito riportate:

il Contraente trasmette a TRENITALIA TPER l'elenco con i dati dei dipendenti che avranno sottoscritto il modulo entro 30 giorni lavorativi antecedenti la decorrenza dell'abbonamento stesso;

- nel caso di prima emissione dell'abbonamento annuale in modalità elettronica, il Contraente dovrà trasmettere a TRENITALIA TPER il modulo di richiesta Unica Emilia-Romagna debitamente compilato, corredato di fototessera, e sottoscritto dal dipendente
- TRENITALIA TPER provvederà a calcolare il costo degli abbonamenti richiesti e ne darà comunicazione al Contraente per il pagamento del corrispettivo;
- TRENITALIA TPER, successivamente alle consegne dei titoli, e comunque dopo il 1 gennaio, emetterà regolari fatture per il valore facciale di tutti gli abbonamenti; l'importo delle fatture sarà corrisposto dal Comune di Bologna entro 60 gg dalla data di ricevimento delle stesse.

Tale fattura dovrà contenere la dicitura “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”. Il conto corrente su cui effettuare il bonifico e la causale da utilizzare sono di seguito indicati:

Conto Corrente: **IT88G0200805351000104360131** intestato a TRENITALIA TPER SCARL presso **Unicredit Banca** ----Causale Bonifico (obbligatoria): codice cliente, numero e data fattura, convenzione MobilityContestualmente il contraente provvederà ad inviare, via e-mail all'indirizzo trenitaliatper@cert.trenitaliatper.it o via fax al numero 051 2587365, copia del bonifico effettuato.

In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, il Contraente sarà tenuto a corrispondere a TRENITALIA TPER gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 231/2002.

Successivamente TRENITALIA TPER e Comune di Bologna concorderanno le modalità di consegna degli abbonamenti. La consegna dei titoli di viaggio sarà attestata dalla firma per presa consegna.

Il prezzo dell'abbonamento annuale è pari a quello in vigore al momento dell'emissione dell'abbonamento stesso, non essendo previsti sconti da parte di TRENITALIA TPER. Qualora, per esigenze dell'abbonato, lo stesso chieda di restituire l'abbonamento medesimo prima della sua naturale scadenza, tale richiesta potrà essere accolta, previa riconsegna del titolo di viaggio al Contraente, che provvederà tempestivamente alla restituzione dello stesso a TRENITALIA TPER, che si impegna a rimborsare al contraente la differenza tra l'importo dell'abbonamento annuale corrisposto e quello relativo a tanti abbonamenti mensili, quanti sono i mesi di effettivo utilizzo, secondo quanto segnalato da TRENITALIA TPER; sulla quota da rimborsare così determinata si applica poi la deduzione di un diritto del 5%. Non si dà luogo al rimborso per importi pari o inferiori a 8 euro e qualora l'abbonamento sia stato usufruito per un periodo inferiore a 6 mesi. In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza, validità e classe dell'abbonamento annuale originario.

Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di 5 euro presso le postazioni abilitate sul territorio.

La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o del biglietto originale deteriorato. Il duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso. In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato, smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito a TRENITALIA TPER.

All'atto del rilascio degli abbonamenti, le condizioni contenute nel presente articolo dovranno essere portate a conoscenza del dipendente, il quale dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di “presa visione” in tal senso, contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente primo comma.

Per ogni altra eventualità non espressamente indicata nella presente Convenzione valgono le clausole previste dalle “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di TRENITALIA TPER”.

Articolo 4

Durata della convenzione e recesso

La Convenzione ha durata di 2 anni, con decorrenza dal 1 dicembre 2024 (data di efficacia), rinnovabile per il terzo anno previo accordo tra le parti per l'anno 2027.

Rimane ferma la valenza ricognitiva di cui all'art. 2. TRENITALIA TPER ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione per qualsivoglia motivo, previo avviso al Contraente da trasmettersi con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il Contraente non potrà vantare diritto a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti. Restano in ogni caso fermi gli impegni assunti da TRENITALIA

TPER nei confronti del Contraente che avrà manifestato, entro la data del ricevimento del preavviso di recesso, la richiesta contenente l'elenco dei dipendenti che intendono usufruire degli abbonamenti annuali.

Articolo 5

Responsabilità delle Parti

Le Parti concordano che ciascuna di esse sarà esclusivamente responsabile per le prestazioni di propria competenza manlevando l'altra Parte per fatti o cause riconducibili alla propria responsabilità.

Il Contraente non avrà nulla a pretendere da TRENITALIA TPER qualora i propri dipendenti non ottemperino per qualsiasi motivo al pagamento rateale dell'abbonamento. Dal momento della consegna dell'abbonamento annuale il Contraente assume ogni responsabilità in merito alla corretta e puntuale consegna per ogni titolo di viaggio nominativo a ciascun dipendente.

Articolo 6

Domicilio delle Parti

Ai fini della presente Convenzione a tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali:

- Comune di Bologna dichiara il proprio domicilio in Piazza Maggiore, 6 - Bologna
- TRENITALIA TPER dichiara il proprio domicilio in Via del Lazzaretto 16, Bologna.

Articolo 7

Controversie, Foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 8

Trasparenza prezzi

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione della Convenzione;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione, rispetto agli obblighi in essi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 9

Protezione dei dati personali (Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016)

TRENITALIA TPER SCARL ed il contraente tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.

I Titolari del trattamento e DPO

• TRENITALIA TPER SCARL tratterà i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente Contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. TRENITALIA TPER, Titolare del trattamento, rappresentata dall'Amministratore Delegato, pro-tempore, è contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitaliatper.it, con sede legale in Bologna alla via del Lazzaretto n. 16. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitaliatper.it.

• Comune di Bologna **Titolare del trattamento**, rappresentata dal Lepida S.p.A. *pro-tempore*, è contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it. Il **Data Protection Officer** è contattabile [.dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

II Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato:

• Comuni: dati anagrafici, dati di contatto

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza

III. Finalità del Trattamento

In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti **finalità**:

a. amministrative o contabili: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)

b. Esecuzione di quanto previsto nel presente contratto: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "obbligatoria" e un eventuale rifiuto dell'interessato al trattamento potrebbe comportare l'impossibilità per TRENITALIA TPER e/o per Comune di Bologna di dare esecuzione al presente contratto.

IV. Soggetti destinatari dei dati

Soggetti riconducibili a TRENITALIA TPER:

- Consulenti e professionisti esterni
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti
- Altra società del Gruppo FS o Gruppo Tper

Soggetti riconducibili a Comune di Bologna

- Consulenti e professionisti esterni
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti

Soggetti non direttamente riconducibili alle Parti:

- Autorità giudiziarie
- Autorità di pubblica sicurezza
- Altri soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi.

I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da TRENITALIA TPER o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di TRENITALIA TPER che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:

- per TRENITALIA TPER, il Data Protection Officer all'indirizzo mail: protezionedati@trenitaliatper.it.

- per Comune di Bologna il Data Protection Officer all'indirizzo mail: dpo-team@lepida.it

V Diffusione dei dati

I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati

I dati personali degli interessati saranno conservati da TRENITALIA TPER per il tempo strettamente necessario riferito al periodo di validità dell'abbonamento.

Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettera a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto

VII Diritti degli interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a TRENITALIA TPER e a Comune di Bologna l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:

- TRENITALIA TPER rivolgendosi ai Data Protection Officer contattabile all'indirizzo mail

protezionedati@trenitaliatper.it;

- Comune di Bologna contattabile alla casella PEC

(protocollogenerale@pec.comune.bologna.it) ovvero rivolgendosi ai Data Protection Officer

contattabile all'indirizzo mail:

dpo-teaam@lepida.it

ciascuno per la parte di propria competenza.

VIII. Titolarità autonoma

Considerato che le Parti contrattuali non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano l'abbonamento regionale né esistono

database condivisi (Comune di Bologna comunica a TRENITALIA TPER esclusivamente l'elenco dei dipendenti per conto dei quali intende acquistare gli abbonamenti), TRENITALIA TPER SCARL. e il contraente devono essere considerati Titolari autonomi del trattamento

Articolo 10 Codice Etico

Il Contraente si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di TRENITALIA TPER. Detto codice, seppur non allegato alla presente Convenzione è visionabile nel sito della società, ne costituisce parte integrante e sostanziale e la Parte dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, TRENITALIA TPER avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 11 Clausole fiscali

I tributi fiscali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico delle parti secondo legge.

La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 1, Tariffa, Parte

II del TU 131/1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti.

L'imposta di bollo è a carico di Trenitalia TPER.

Articolo 12

(Clausola di riservatezza)

Il Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di TRENITALIA TPER che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto al Contraente di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a TRENITALIA TPER.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

Articolo 13

Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Contraente è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione della medesima Convenzione.

A tal fine, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Contraente si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale del Contraente siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;

10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);

11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da TRENITALIA TPER per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, TRENITALIA TPER avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 14

Cessione dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dalla presente Convenzione potranno formare oggetto di eventuale cessione o delegazione o mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") se all'occorrenza opportunamente disciplinati dalle parti secondo la normativa vigente.

Articolo 15

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata mediante raccomandata ai seguenti indirizzi: e/o indirizzo PEC:

per TRENITALIA TPER:

Via del Lazzaretto, 16 – 40131

Bologna PEC:

trenitaliatper@cert.trenitaliatper.it

per Comune di Bologna

Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna

PEC: ***protocollo generale@pec.comune.bologna.it***

La presente convenzione è firmata digitalmente, in un unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale, decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82.

Letto e sottoscritto per accettazione da parte dei Legali Rappresentanti delle Parti o da altro soggetto munito di apposita procura.

Per TRENITALIA TPER

Per Comune di Bologna